Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 288 del 12 dicembre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 264

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2007.

Modalità di esercizio dell'opzione per il regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed istituzione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2007.

Modalità di esercizio dell'opzione per il regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed istituzione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

Definizioni

Nel seguito del presente provvedimento, si intende per:

- "*legge finanziaria 2007*": la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- "*decreto di attuazione*"; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007, emanato ai sensi del comma 141 della legge finanziaria 2007, che stabilisce le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140 della medesima legge;
- "*regime speciale*": il regime civile e fiscale disciplinato dall'articolo 1, commi da 119 a 140, della legge finanziaria 2007 e dal decreto di attuazione;
- "*SIIQ*": una società per azioni residente, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto ministeriale di attuazione per l'accesso al regime delle SIIQ e che abbia validamente esercitato la relativa opzione;

- "*SIINQ*": una società per azioni residente non quotata, in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto ministeriale di attuazione per l'accesso al regime delle SIIQ e che abbia validamente esercitato la relativa opzione.

Articolo 1

(Requisiti per l'esercizio dell'opzione)

1. L'opzione per il regime delle SIIQ, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 del presente provvedimento, può essere esercitata dalle società che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano costituite in forma di società per azioni;
b) siano residenti nel territorio dello Stato;
c) le cui azioni siano negoziate in mercati regolamentati. Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007 l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della società siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008.
d) nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
e) almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.

2. L'opzione per il regime delle SIIQ può essere esercitata, ai sensi del comma 125 della legge finanziaria 2007, anche dalle società che soddisfino i seguenti requisiti:

a) siano costituite in forma di società per azioni, ma non sono quotate sui mercati regolamentati;
b) siano residenti nel territorio dello Stato;

c) siano controllate da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) i diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95 dalla SIIQ controllante o da altre SIIQ.

3. L'opzione comunicata dalla SIINQ è efficace se esercitata congiuntamente alla SIIQ che la controlla e con la quale la SIINQ eserciti, o abbia esercitato, l'opzione per il consolidato nazionale di cui al medesimo testo unico. L'opzione per il regime speciale si intende esercitata congiuntamente se la SIIQ controllante e la SIINQ controllata esercitano l'opzione in relazione al medesimo periodo di imposta, ovvero se la SIINQ esercita l'opzione in un periodo di imposta successivo a quello in cui ha optato la SIIQ controllante, nel quale tale ultima opzione sia ancora valida.

4. In relazione all'esercizio dell'opzione in qualità di SIIQ o di SIINQ, le società interessate devono possedere i requisiti previsti dalla legge a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta dal quale intendono avvalersi del regime speciale. Nel caso in cui uno o più requisiti non siano posseduti al momento dell'esercizio dell'opzione, viene dato atto di tale circostanza nella comunicazione dell'opzione effettuata secondo le modalità stabilite con l'articolo 2 del presente provvedimento. In tal caso:

- l'opzione non produce effetti se il possesso dei requisiti non interviene a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale e se il possesso dei requisiti non è comunicato all'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità previste per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dall'inizio del medesimo periodo d'imposta;
- nell'ipotesi disciplinata dal precedente comma 1, al capoverso della lettera c), l'opzione non produce effetti se le azioni della società non sono ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008 e se l'avvenuta

quotazione non è comunicata con le predette modalità all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla quotazione medesima;

- qualora tra la SIIQ controllante e la SIINQ non sia già efficace l'opzione per consolidato nazionale, l'opzione per il regime speciale comunicata dalla SIINQ non produce effetti se l'avvenuto esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale non è comunicata con le predette modalità all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d) dell'articolo 119 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto di attuazione, il requisito dell'esercizio dell'attività di locazione di cui al comma 119 della legge finanziaria 2007, secondo i criteri di prevalenza previsti dal comma 121 della medesima legge e dall'articolo 6 del decreto di attuazione, deve essere verificato sulla base dei dati risultanti dal bilancio di ciascun esercizio a partire dal primo esercizio di applicazione del regime delle SIIQ. In caso di mancato rispetto dei predetti criteri di prevalenza nel bilancio relativo al primo esercizio di opzione per il regime speciale, l'opzione esercitata non produce effetti.

Articolo 2
(Modalità di comunicazione dell'esercizio dell'opzione)

1. L'opzione per il regime speciale deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale la società che esercita l'opzione intende avvalersi del predetto regime.

2. La comunicazione di esercizio dell'opzione, redatta utilizzando lo schema riportato in allegato al provvedimento, deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mezzi postali similari o consegna diretta alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l'opzione.

3. La comunicazione di esercizio dell'opzione deve contenere i seguenti elementi, a pena di nullità:

A. denominazione, domicilio fiscale e codice fiscale della società;

B. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio e codice fiscale del rappresentante legale;

C. domicilio del soggetto o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, individuato ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero indicazione di ulteriori recapiti telefax o telematici;

D. manifestazione della volontà di avvalersi del regime speciale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni dei commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed indicazione del primo periodo di imposta dal quale la società intende avvalersi di tale regime;

E. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è attestato che:

a) la società per azioni è residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto de Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

b) sulla base delle risultanze a disposizione della società, nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35 per cento delle azioni è detenuto da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;

c) la società si trova in una delle seguenti condizioni:

i) è una società per azioni le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati. Nel caso previsto dal comma 1, capoverso della lettera c), dell'articolo 1, la società deve

attestare che è in corso il procedimento per l'ammissione delle azioni alla negoziazione nei mercati regolamentati,

oppure;

ii) è una società per azioni, le cui azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, che è controllata da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è partecipata, per almeno il 95 per cento in relazione ai diritti di voto nell'assemblea ordinaria ed alla partecipazione agli utili, dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. In tal caso la dichiarazione sostitutiva della società, in sostituzione delle attestazioni di cui al punto precedente, deve indicare il codice fiscale della SIIQ controllante e delle altre SIIQ che, congiuntamente alla controllante, partecipano per il 95 per cento la società per azioni non quotata che esercita l'opzione, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in relazione ai diritti di voto nell'assemblea ordinaria ed agli utili. La dichiarazione sostitutiva deve indicare, altresì, se è stato già comunicato all'Agenzia delle entrate l'avvenuto esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale con la SIIQ controllante;

F. dichiarazione circa l'eventuale assenza al momento della presentazione dell'opzione di uno o più dei predetti requisiti. In tal caso, il sopravvenuto possesso dei requisiti mancanti deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utilizzando il medesimo modello di comunicazione da inviare con le modalità indicate al comma 2, entro i termini specificati al comma 4 dell'articolo 1;

G. sottoscrizione del rappresentante legale.

4. La mancata sottoscrizione è sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione della comunicazione di opzione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte della Direzione Regionale competente.

5. La comunicazione di cui al comma 2, utilizzando il medesimo modello approvato con il presente provvedimento, deve essere presentata anche nel caso di cessazione dal regime per effetto di:

a. perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1, con l'esclusione del requisito della lettera e), 2 e 3, che consentono l'applicazione del regime speciale, o scioglimento della società. In tal caso, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla chiusura del relativo esercizio;
b. verificarsi delle circostanze che comportano la decadenza dal regime speciale ai sensi dei commi 122 e 124 della legge finanziaria 2007 ed all'articolo 12 del decreto di attuazione. In tal caso, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio del relativo esercizio.

Articolo 3

(Effetti e validità dell'opzione)

1. Ricorrendo tutti i presupposti stabiliti dalla legge e dal decreto di attuazione, l'opzione, con conseguente applicazione del regime speciale, è efficace dal periodo di imposta successivo a quello nel quale è presentata, salvo quanto previsto al comma 3.

2. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "*Società di investimento immobiliare quotata – SIIQ*", ovvero di "*Società di investimento immobiliare non quotata – SIINQ*", che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

3. La competente Direzione Regionale riscontra la corretta compilazione del modello di comunicazione dell'opzione e, in presenza di elementi carenti o incoerenti, ne dà notizia al soggetto interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, eventualmente richiedendo chiarimenti, dati ed altre notizie. La società comunica, con le stesse modalità previste per la comunicazione di esercizio dell'opzione, gli elementi integrativi richiesti. Nelle more di tale comunicazione gli effetti dell'esercizio dell'opzione sono sospesi.

Articolo 4

(Comunicazioni relative alle operazioni straordinarie)

1. La società in regime ordinario che incorpora una SIIQ o SIINQ, ovvero la società risultante da un'operazione di fusione cui partecipa una SIIQ o SIINQ o le beneficiarie di un'operazione di scissione totale delle medesime, possono esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della SIIQ o SIINQ incorporata, fusa o scissa, presentando all'Agenzia delle entrate il modello di comunicazione allegato al presente provvedimento, a condizione che alla data di efficacia giuridica dell'operazione siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso al regime delle SIIQ.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da presentare con le modalità previste dal comma 2, dell'articolo 2, deve contenere, a pena di nullità:

- l'indicazione che trattasi della prosecuzione dell'opzione già esercitata dalla SIIQ o SIINQ incorporata, fusa o scissa;
- l'indicazione del codice fiscale della predetta SIIQ o SIINQ;
- la data dell'efficacia giuridica e di quella fiscale dell'operazione straordinaria;
- tutti gli altri elementi previsti dal comma 3 dell'articolo 2, relativi al possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al regime delle SIIQ.

3. Le società di cui al comma 1, nel caso in cui non intendano proseguire l'opzione per il regime delle SIIQ, sono tenute a comunicare all'Agenzia delle

entrate la cessazione dal regime medesimo della SIIQ o SIINQ, incorporata, fusa o scissa, con le modalità previste dal comma 5.

4. Nel caso di scissione parziale della SIIQ o SIINQ o di conferimento di aziende a rami di azienda, le società beneficiarie o conferitarie non possono esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della SIIQ o SIINQ scissa o conferente. L'opzione mantiene la sua validità nei confronti del soggetto che la ha esercitata a condizione che non vengono meno i requisiti previsti dalla legge.

5. La SIIQ o SIINQ che incorpora un'altra SIIQ o SIINQ, o risulta sua beneficiaria in una operazione di scissione totale, è tenuta a comunicare l'estinzione del soggetto incorporato o scisso. A tal fine utilizza il modello allegato al presente provvedimento, indicando:

- la cessazione del regime speciale in capo al soggetto che si estingue per effetto dell'operazione straordinaria;
- il codice fiscale del soggetto estinto;
- la data dell'efficacia giuridica e di quella fiscale dell'operazione.

6. Nel caso in cui una SIINQ incorpora la SIIQ controllante, o risulta sua beneficiaria in una operazione di scissione totale, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

7. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio nel quale ha efficacia giuridica l'operazione straordinaria.

Articolo 5

(Approvazione del modello di comunicazione)

1. E' approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, conformi al contenuto di cui al presente provvedimento e riportati in allegato.

2. Il modello di cui al comma 1 è reso disponibile gratuitamente e può essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a

condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. Il modello di cui al comma 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Articolo 6

(Istituzione dell'Elenco delle società ammesse al regime delle SIIQ)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto di attuazione, è istituito l'"*Elenco delle società ammesse al regime delle SIIQ*".

2. L'elenco, predisposto ed aggiornato, con cadenza almeno annuale, dall'Agenzia delle entrate sulla base delle comunicazioni previste dai precedenti articoli del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. Con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti a carico delle SIIQ o SIINQ ulteriori obblighi di comunicazione anche finalizzati all'aggiornamento del predetto elenco.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto un nuovo regime speciale opzionale, sia civilistico che fiscale, per le società per azioni residenti, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati e che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare.

A norma del comma 120 del predetto articolo, l'opzione per il regime speciale deve essere esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Secondo quanto disposto dal medesimo comma 120 le modalità di esercizio di tale opzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 174 del 7 settembre 2007, emanato ai sensi del citato comma 141, ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina del regime speciale.

Detto decreto, all'articolo 3, comma 3, ha previsto l'istituzione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'"*Elenco delle società ammesse al regime delle SIIQ*", da rendere pubblico mediante comunicazione informatica e da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

b) disciplina normativa di riferimento:

- Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 119 a 141;
- regolamento adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 141 della legge n. 296 del 2006 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 SETTEMBRE 2007, N. 174

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il numero di telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica; l'indicazione di tali dati consentirà all'Amministrazione finanziaria di contattare il contribuente direttamente al fine di fornire ulteriori informazioni.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nella comunicazione:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 SETTEMBRE 2007, N. 174

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

COMUNICAZIONE
Periodo d'imposta cui si riferisce la comunicazione
dal al
Opzione | Integrazione | Operazioni straordinarie | Cessazione

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ
Qualificazione
Sede legale: Comune | Codice Comune | Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico | C.a.p. | Codice paese estero
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Codice Comune | Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico | C.a.p.
Telefono | Fax | Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE
Codice fiscale | Codice carica | Sesso (barrare la casella) M F
Cognome | Nome
Data di nascita | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)
Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Codice Comune | Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico | C.a.p. | Telefono

DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
Codice fiscale
Cognome (o ufficio) | Nome
Comune | Codice comune | Provincia (sigla) | C.a.p.
Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione
Stato estero (riservato ai residenti all'estero) | Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea
Località di residenza | Indirizzo estero

POSSESSO REQUISITI
Società per azioni residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR
Rispetto dei limiti di partecipazione di cui all'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Azioni negoziate nei mercati regolamentati
In corso il procedimento per l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati
Avvenuta quotazione entro il 30 aprile 2008
Opzione per il consolidato nazionale tra la SIINQ e la SIIQ controllante

SIINQ Dati delle SIIQ partecipanti
Codice fiscale controllante | Diritti di voto | Partecipazione agli utili
Codice fiscale | Diritti di voto | Partecipazione agli utili

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Codice fiscale dante causa | Data di efficacia giuridica | Data di efficacia fiscale
Codice fiscale dante causa | Data di efficacia giuridica | Data di efficacia fiscale

ALTRE INFORMAZIONI

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti e dei dati delle SIIQ - D.P.R. n. 445/2000

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 SETTEMBRE 2007, N. 174

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Premessa

L'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (di seguito: "legge finanziaria 2007") ha introdotto un regime opzionale speciale civile e fiscale per le società per azioni residenti nel territorio dello Stato, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati (SIIQ), e per le società per azioni residenti non quotate (SIINQ), svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare.

Al fine di avvalersi del regime in esame, i soggetti interessati devono rispettare i requisiti richiamati nel provvedimento di approvazione del modello di comunicazione (di seguito "provvedimento") all'articolo1.

Come previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge finanziaria 2007, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 settembre 2007, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2007 (di seguito: "decreto di attuazione"), ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ.

In particolare, l'articolo 2 del decreto di attuazione dispone che l'esercizio dell'opzione per il regime speciale deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, secondo le modalità adottate con il provvedimento.

L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "*Società di investimento immobiliare quotata – SIIQ*", ovvero di "*Società di investimento immobiliare non quotata – SIINQ*", che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

Nel caso in cui uno o più requisiti di accesso al regime speciale non siano posseduti al momento di esercizio dell'opzione viene dato atto di tale circostanza nella presente comunicazione. In tale ipotesi l'opzione non produce effetti se la ricorrenza dei requisiti non intervenga a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale. Il possesso di tali requisiti in un momento successivo all'esercizio della opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utilizzando il presente modello.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008. Della intervenuta quotazione nel predetto termine deve essere data comunicazione, utilizzando il presente modello, all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati.

La medesima comunicazione deve essere, altresì, effettuata dalla società interessata nelle ipotesi di cessazione dal regime speciale elencate nella tabella "Cause di cessazione", nonché in caso di partecipazione in operazioni straordinarie che comportano la possibilità per il soggetto avente causa di proseguire il regime speciale già adottato dalla società dante causa estinta.

Si precisa che nelle ipotesi di cessazione individuate dai codici 9 e 10 della predetta tabella la società avente causa è tenuta a comunicare la cessazione dal regime speciale del dante causa.

Il presente modello deve essere, quindi, utilizzato da coloro che devono comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ, secondo quanto disposto dai commi 120 e 125 della legge finanziaria 2007;
- l'integrazione dell'opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per l'adesione al regime speciale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto di attuazione, e dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento;
- l'integrazione delle informazioni a seguito di richiesta di altri dati da parte della Direzioni Regionale dell'Agenzia delle entrate competente;
- la prosecuzione del regime speciale da parte dell'avente causa in caso di operazioni straordinarie in cui il dante causa estinto aveva già optato per il regime speciale;
- la cessazione dal regime speciale, per il verificarsi di una delle cause elencate nella tabella "Cause di cessazione".

1

2. Reperibilità del modello

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it dai quali può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. Soggetti interessati alla presentazione del modello

Il presente modello di "Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ" può essere presentato:
a) dalle società per azioni residenti, le cui azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati, svolgenti, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria 2007 e dall'articolo 6 del decreto di attuazione, le attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria; le attività di locazione derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare; il possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ;
b) dalle società per azioni residenti non quotate, svolgenti, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria 2007 e dall'articolo 6 del decreto di attuazione, le attività sopra indicate, controllate da una SIIQ con la quale sia stata esercitata l'opzione per il consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, i cui diritti di voto e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95 per cento dalla stessa controllante o da altre SIIQ. In tal caso l'opzione deve essere esercitata congiuntamente con la stessa controllante.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, il presente modello può essere presentato anche nel caso in cui uno o più requisiti non siano posseduti al momento dell'esercizio dell'opzione.

4. Termini e modalità di presentazione

La comunicazione relativa al regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ deve essere presentata nei seguenti casi:
- esercizio dell'opzione, entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene;
- integrazione di uno o più requisiti che non siano posseduti al momento di esercizio dell'opzione, entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale, ovvero per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, entro trenta giorni dalla avvenuta conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati. Qualora tra la SIIQ controllante e la SIINQ non sia già efficace l'opzione per consolidato nazionale, l'integrazione dell'opzione per il regime speciale deve essere comunicata dalla SIINQ entro 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d) dell'articolo 119 del TUIR;
- prosecuzione del regime speciale a seguito di operazione straordinaria, entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio nel quale ha efficacia giuridica l'operazione straordinaria;
- cessazione dal regime speciale, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel quale si verifica la perdita dei requisiti. Nel caso in cui nella casella "Cessazione" sia stato indicato il codice 1, 2 o 3 la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio dal quale ha effetto la cessazione del regime. Qualora, invece nella predetta casella sia stato indicato il codice 9, 10, 11 o 12, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio nel quale ha efficacia giuridica l'operazione straordinaria o nel quale è venuto meno il regime del consolidato nazionale ovvero dall'avvenuto scioglimento.

Qualora i termini sopra indicati scadano di sabato o in un giorno festivo gli stessi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La comunicazione deve essere presentata mediante una delle modalità di seguito riportate:
- direttamente presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta;
- spedizione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzi postali similari) ed in tal caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

5. Compilazione della comunicazione

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati, a pena di nullità, il tipo di comunicazione, le cause di cessazione, i dati della società che aderisce al regime speciale, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, l'eventuale domicilio per la notificazione degli atti, il possesso dei requisiti per l'adesione al regime speciale, i dati delle SIIQ partecipanti, i dati dei soggetti danti causa in ipotesi di operazioni straordinarie, le altre informazioni eventualmente richieste e la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione.

Comunicazione

Nel presente riquadro indicare la data iniziale e finale del primo periodo d'imposta dal quale la società intende avvalersi del regime speciale.

Deve, inoltre, essere barrata la casella corrispondente in funzione della tipologia della comunicazione effettuata con il presente modello.

In particolare, la casella "Opzione" deve essere barrata al fine di comunicare l'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ.

Nella casella "Integrazione" deve essere riportato:

- il **codice 1** al fine di comunicare la sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per l'adesione al regime speciale, non posseduti al momento di esercizio dell'opzione;
- il **codice 2** al fine di comunicare le altre informazioni eventualmente richieste dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, da riportare nel riquadro "ALTRE INFORMAZIONI".

Si precisa che qualora nella casella "Integrazione" sia stato indicato il codice 1, nel riquadro "POSSESSO REQUISITI" deve essere comunicato il possesso di tutti i requisiti, anche di quelli già comunicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

La casella "Operazioni straordinarie" deve essere barrata dall'avente causa, che non si è avvalso del regime speciale, al fine di comunicare la volontà di proseguire il regime speciale del dante causa, nelle seguenti ipotesi:

- incorporazione di una SIIQ o di una SIINQ;
- fusione cui partecipa una SIIQ o una SIINQ;
- scissione totale di una SIIQ o una SIINQ.

La presente casella, sempre al fine di comunicare la volontà di proseguire il regime speciale, deve essere barrata anche nel caso in cui una SIINQ incorpori la SIIQ controllante, o risulti sua beneficiaria di un'operazione di scissione totale.

La società avente causa può proseguire il regime speciale del dante causa se sussistono tutte le condizioni previste dalla norma. Nell'ipotesi in cui i titoli della società avente causa, al momento della delibera di fusione o scissione, non siano quotati, la prosecuzione del regime speciale delle SIIQ è subordinata all'ottenimento della quotazione entro la data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria.

Si precisa che nel caso in cui sia barrata la presente casella, deve essere compilato il riquadro "OPERAZIONI STRAORDINARIE".

La casella "Cessazione" deve essere compilata al fine di comunicare l'avvenuta cessazione dal regime speciale delle SIIQ o delle SIINQ. Riportare il codice corrispondente ad una delle seguenti situazioni:

TABELLA CAUSE DI CESSAZIONE

1	mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate all'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria 2007;
2	mancata osservanza per un solo periodo d'imposta di entrambe le condizioni di prevalenza di cui al punto precedente;
3	mancata osservanza dell'obbligo di distribuzione ai soci di almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dalla gestione esente;
4	perdita del requisito della residenza nel territorio dello Stato;
5	perdita della natura giuridica di società per azioni;
6	perdita del requisito relativo ai limiti di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del provvedimento;
7	revocata ammissione alla negoziazione delle azioni nei mercati regolamentati;
8	perdita dei requisiti partecipativi previsti per l'adesione al regime speciale delle SIINQ di cui all'articolo 1, comma 125, della legge finanziaria 2007;
9	operazioni straordinarie per le quali la società avente causa, in regime ordinario non intende, ovvero è impossibilitata, per mancanza dei requisiti, a proseguire il regime speciale della società dante causa che si estingue;
10	operazioni straordinarie per le quali sia la società dante causa che si estingue, sia la società avente causa, avevano già optato per il regime speciale anteriormente alla data di efficacia dell'operazione stessa;
11	cessazione degli effetti dell'opzione per il consolidato nazionale tra la SIINQ e la SIIQ controllante;
12	scioglimento della società.

3

Nel caso in cui nella presente casella sia stato indicato il codice 9 o 10, la comunicazione deve essere presentata dall'avente causa riportando nel riquadro "OPERAZIONI STRAORDINARIE" il codice fiscale del soggetto estinto nonché la data di efficacia giuridica e fiscale dell'operazione straordinaria.

Dati relativi alla società
Nella casella "Qualificazione", riportare il **codice 1** qualora la società opti per il regime speciale delle SIIQ, ovvero il **codice 2** in caso di opzione per il regime speciale delle SIINQ.

Nel riquadro devono essere indicati il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale relativi alla sede legale.
I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione della comunicazione, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.
Qualora la società, al momento della comunicazione dell'opzione per il regime speciale, non sia ancora residente nel territorio dello Stato, nei campi relativi alla sede legale devono essere riportati i dati relativi alla sede estera e il campo "Provincia" non deve essere compilato.
In tale ipotesi deve essere, altresì, indicato nel relativo campo il "Codice Stato estero" desunto dall'elenco dei "Paesi e territori esteri" riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO Società di capitali, disponibile alla data di presentazione della comunicazione.
Nei campi relativi al domicilio fiscale, invece, devono essere indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia.
Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il numero di telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica; l'indicazione di tali dati consentirà all'Amministrazione finanziaria di contattare il contribuente direttamente al fine di fornire ulteriori informazioni.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione
Riportare i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società che sottoscrive il presente modello.
Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

Domicilio per la notificazione degli atti
Il presente riquadro va compilato qualora si intendano comunicare, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, i dati del domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso il quale ricevere le eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, se diverso da quello indicato nel riquadro "Dati relativi alla società".
I soggetti interessati devono indicare:
– il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
– la frazione, la via, il numero civico, il Comune, il codice catastale del Comune, la Provincia e il CAP della persona o dell'ufficio.

I soggetti residenti all'estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia e che intendono comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti, devono indicare:
– il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio.

Possesso requisiti
Nel presente riquadro, la società che intende avvalersi del regime speciale deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, barrando la relativa casella. Il riquadro deve essere, altresì, compilato dalla società avente causa che, avendo barrato la casella "Operazioni straordinarie" nel riquadro "Comunicazione", intende proseguire il regime speciale del dante causa.
Qualora al momento della comunicazione dell'opzione uno o più requisiti non siano ancora posseduti, la corrispondente casella non va barrata. In tale ultima ipotesi, il contribuente assume, con l'esercizio dell'opzione, l'impegno a comunicare all'Agenzia delle Entrate il possesso di tali requisiti in un momento successivo all'esercizio della detta opzione. La ricorrenza dei requisiti mancanti deve intervenire a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale. Il sopravvenuto possesso deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utiliz-

zando il presente modello, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Integrazione" del riquadro "COMUNICAZIONE" e barrando la casella relativa a tutti i requisiti posseduti dalla società, anche se già comunicati con la precedente opzione.
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008. Al riguardo, occorre dare evidenza che è in corso il procedimento per a quotazione barrando la relativa casella.
Della intervenuta quotazione entro il predetto termine deve essere data comunicazione, utilizzando il presente modello, avendo cura di indicare il codice 1 nella casella "Integrazione" e riportando nell'apposito campo del presente riquadro la data di conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati.

SIINQ - Dati delle SIIQ partecipanti
Il riquadro deve essere compilato dalla società per azioni residente non quotata (SIINQ) che intende optare per l'applicazione del regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della legge finanziaria 2007.
In particolare, indicare negli appositi campi:
– il codice fiscale della SIIQ controllante e delle altre SIIQ partecipanti che, congiuntamente alla controllante, possiedono almeno il 95 per cento dei diritti di voto e di partecipazione agli utili della SIINQ stessa;
– la percentuale dei diritti di voto e di partecipazione agli utili posseduti da ogni SIIQ partecipante.
Nel caso in cui i righi non fossero sufficienti deve essere adoperato un altro riquadro indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via, nonché il codice fiscale.

Operazioni straordinarie
Il riquadro deve essere compilato da parte della società avente causa che comunica all'Agenzia delle entrate la volontà di proseguire il regime speciale del soggetto dante causa, e che ha barrato la casella "Operazioni straordinarie" nel riquadro "COMUNICAZIONE".
Il presente riquadro deve essere compilato anche da parte della società avente causa che comunica la cessazione del regime speciale del soggetto dante causa per effetto delle operazione straordinarie di cui ai codici 9 e 10 della tabella "Cause di cessazione".
In particolare, per ogni società dante causa in regime speciale indicare il codice fiscale, la data di efficacia giuridica e la data di efficacia fiscale dell'operazione straordinaria.
Nel caso in cui i righi non fossero sufficienti deve essere adoperato un altro riquadro indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via, nonché il codice fiscale.

Altre informazioni
Riportare i chiarimenti, i dati e le altre notizie eventualmente richiesti dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento.

Firma della comunicazione
La comunicazione deve essere sottoscritta da contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Qualora siano utilizzate più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.
Nel primo campo "Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti e dei dati delle SIIQ partecipanti" deve essere apposta la sottoscrizione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

07A10294

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703243/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.